

**CONVENZIONE PER INDIVIDUAZIONE DISLOCAZIONE DI FONTANELLE
PUBBLICHE PER L'EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE – “CASA DELL'ACQUA”
(DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 22/05/2014)**

L'anno duemilaquattordici, addì () del mese di _____, in San Sperate, presso la Sede Municipale, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 48 del 22/05/2014,

TRA

il **Comune di San Sperate**, con sede in via Sassari, 12, 141 C.F./P.IVA 01423040920, qui rappresentato dalla dott.ssa Iosè Simbula, in qualità di Dirigente del suddetto Comune, Settore Polizia Locale, che in forza del Decreto Sindacale n. 13 del 30/12/2013 agisce in nome e per conto del Comune di San Sperate (da qui innanzi denominato "Comune");

E

la **Ditta** con sede legale in Via C.F./P.IVA qui rappresentata..... dal Sig nato a il, legale rappresentante, nel cui nome ed interesse agisce, (da qui innanzi denominata "Concessionario");

PREMESSO che:

- con delibera Giunta Comunale n. 48 del 22/05/2014, avente ad oggetto “*Individuazione dislocazione di fontanelle pubbliche per l'erogazione di acqua potabile*”, veniva stabilito di avviare l’iniziativa denominata “Casa dell’Acqua”;
- l’iniziativa, di sicuro interesse collettivo, si sviluppa con l'intento di potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete, in modo da ridurre il consumo di bottiglie contenitori di plastica e vetro, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali;

RICHIAMATA la determinazione n. 23 del 20/06/2014, con la quale è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per l’individuazione del soggetto interessato alla fornitura e posa della “Casa dell’Acqua” e lo schema di convenzione per l'installazione della “Casa dell’Acqua”;

DATO ATTO che

- in data _____ è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune l'avviso pubblico per la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di un concessionario del suolo pubblico per l'installazione di distributori automatici di acqua alla spina:
 - Area del parco di San Giovanni, nella via San Giovanni;
 - Area del giardinetto – zona Is Spinargius;
- con determinazione n. _____, e a seguito della relativa istruttoria la ditta _____ è risultata aggiudicataria nella selezione pubblica per la collocazione di distributori automatici per

la vendita direttamente al consumatore finale di acqua alla spina nel Comune di San Sperate nelle aree individuate dal Comune;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla stipula di apposita convenzione al fine di definire diritti e obblighi delle parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premessa

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 Oggetto

Oggetto della presente Convenzione (qui di seguito per brevità "*Convenzione*") è regolare contrattualmente i rapporti tra le Parti, connessi all'installazione ed all'esercizio di distributori automatici di acqua alla spina (le cui caratteristiche tecniche sono riportate nel progetto tecnico presentato dalla ditta _____ in fase di candidatura e che si allega in calce alla presente).

Il Comune autorizza la ditta _____ ad installare sulle aree individuate (come da planimetria allegata) altrettanti distributori automatici di acqua alla spina, previo ottenimento delle necessarie concessioni di suolo pubblico, utilizzando strutture con le seguenti caratteristiche:

- a) l'acqua erogata dovrà essere microfiltrata, refrigerata, sia naturale che gassata, e la distribuzione dovrà essere garantita 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana;
- b) l'impianto dovrà essere dotato di due erogatori distinti e autonomi;
- c) la qualità dell'acqua dovrà essere garantita non solo da filtri ma da un sistema di sterilizzazione a raggi ultravioletti che ne garantiranno la sanificazione completa;
- d) i becchi di erogazione, a salvaguardia dell'igiene, non dovranno essere raggiungibili dalle mani;
- e) deve essere consentito il pagamento dell'acqua prelevata tramite tessera/chiavetta fornita direttamente dalla Ditta con ricarica del credito sulle tessere/chiavette suddette e con accettatore di monete e banconote;
- f) essere muniti di impianto di allarme e video sorveglianza;
- g) tutti gli impianti dovranno essere debitamente certificati a norma di legge.

La concessione dell'area pubblica per l'installazione di erogatori di distribuzione dell'acqua naturale e gassata è stabilita nel limite massimo di **5 (cinque) anni**, dall'emissione del provvedimento autorizzativo di occupazione.

Detta occupazione è limitata ad una superficie massima di circa mq. 7 per ciascuna area interessata, meglio indicata nell'allegata planimetria, ed è soggetta al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le aree effettivamente occupate dalle strutture.

ART. 3 Obblighi a carico del Comune

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Comune si impegna a:

- 1) Concedere alla ditta _____ l'occupazione dello spazio pubblico necessario per il posizionamento dei macchinari e della struttura esterna.
- 2) Non permettere, per il quinquennio di concessione, l'installazione, in aree pubbliche, di nuovi sistemi che facciano direttamente o indirettamente concorrenza ai distributori installati con la presente convenzione. Qualora il Comune abbia necessità di integrare la fornitura originaria con il posizionamento di altri distributori, la fornitura dovrà essere effettuata dalla stessa ditta.

ART. 4 **Obblighi a carico della ditta**

La ditta è obbligata entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione alla presentazione ai competenti Uffici comunali della documentazione necessaria all'ottenimento dell'occupazione di suolo pubblico, al pagamento dei relativi oneri, nonché ottenere preventivamente le dovute e necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti (in materia edilizia/ambientale, Asl...), previo pagamento dei relativi oneri.

Le strutture dovranno essere installate entro i successivi 60 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al precedente comma.

E' a carico del Concessionario la realizzazione delle platee d'appoggio e la relativa sistemazione dei terreni su cui verranno installati i distributori.

Sarà cura del concessionario realizzare tutti gli allacciamenti nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose.

È a carico esclusivo del Concessionario la cura, la manutenzione e la buona tenuta estetica della struttura, nonché la pulizia della stessa e dell'area di pertinenza.

Sono altresì a carico del Concessionario:

- costi consumo acqua;
- costi consumo energia elettrica;
- stoccaggio bombole CO2;
- servizio riempimento CO2;
- costi per sistemi videosorveglianza e allarme;
- assistenza per eventuali guasti;
- aggiornamenti tecnici;
- manutenzione periodica secondo piano di autocontrollo interno;
- cambio filtri secondo piano di autocontrollo interno;
- sanitizzazione periodica secondo piano di autocontrollo interno;
- analisi batteriologiche presso laboratorio certificato, effettuate con cadenza in base a piano di autocontrollo interno;
- comunicazione alle ASL di avvenuta installazione;
- ritiro dell'incasso;
- assicurazione R.C. per eventuali danni alla struttura;
- adempimenti fiscali/amministrativi quali dichiarazione di inizio/modifica attività per somministrazione di alimenti e bevande a mezzo apparecchi automatici;
- obblighi fiscali/amministrativi come la gestione del libro dei corrispettivi e il relativo versamento dell'IVA sugli introiti;
- grafica del punto acqua comprensiva di istruzioni all'uso, stemma del Comune;
- numero telefono per assistenza tecnica.

È fatto obbligo al Concessionario di munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché dell'osservanza di tutte le disposizioni di legge commerciali, sanitarie, fiscali e di sicurezza regolanti la materia.

ART. 5 Erogazione del servizio

L'erogazione dell'acqua potabile è di competenza del soggetto gestore del servizio al quale spetta garantire l'erogazione dell'acqua senza interruzioni, fatte salve eventuali cause di forza maggiore. L'ente gestore, è inoltre responsabile della qualità dell'acqua secondo le normative vigenti ed è competente ad effettuare i necessari controlli.

ART. 6 Corrispettivo per l'erogazione del servizio

Il Concessionario si impegna a vendere l'acqua sia naturale sia gassata al prezzo massimo di € al litro e a mantenere obbligatoriamente invariato tale prezzo per la durata di mesi dalla data di inizio di erogazione del servizio e per l'ulteriore periodo di tempo per il quale è stata presentata proposta di invariabilità del prezzo in sede di candidatura.

Allo scadere del suddetto termine, ivi compreso il maggior periodo sopra indicato, durante il quale il prezzo dovrà rimanere invariato, il suddetto prezzo potrà eventualmente essere aumentato, previa autorizzazione del Comune, ma non potrà superare comunque € 0,10/litro, in funzione di incrementi dei costi di gestione relativi all'acqua, energia elettrica e CO₂, che dovranno essere comprovati dalla ditta e verificati dall'Amministrazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione. L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua sarà di pertinenza del concessionario.

ART. 7 Responsabilità del concessionario

Il concessionario assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento dell'attività di cui al presente atto.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose conseguenti alle attività poste in essere dal concessionario

Il concessionario dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n. del..... compagnia.....

ART. 8 Informazione

Il Comune si impegna ad informare gli utenti della presenza dei distributori, attraverso comunicati stampa, attraverso i propri canali informatici e ogni altra forma di diffusione pubblicitaria ritenuta idonea.

ART. 9

Durata convenzione

La presente Convenzione vincola le parti dalla data di stipula ed è valida per tre anni, eventualmente rinnovabili.

Al termine della concessione il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto di rimborso di alcuna spesa, i lavori occorrenti per la rimozione delle strutture garantendo il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa.

ART. 10 Garanzie

A garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, ed in particolare dell'impegno al ripristino dei luoghi secondo lo stato antecedente al rilascio della concessione, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale di € 10.000,00 a mezzo polizza fideiussoria n. rilasciata da

Detta fideiussione prevede:

- che l'istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- che la garanzia avrà validità fino alla liberatoria da parte del beneficiario;
- che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del beneficiario.

Si procederà allo svincolo della polizza a seguito di verifica del rispetto degli obblighi contrattuali e, in particolare, del ripristino dei luoghi secondo lo stato antecedente al rilascio della concessione.

ART. 11 Decadenza

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della documentazione approvata;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte dell'ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;
- non vengano presentate le richieste per l'inizio dell'attività e non vengano installati gli impianti entro i termini di cui all'art. 2;
- non vengano rispettati gli obblighi contrattuali previsti dall'art. 4 e gli impegni inerenti il prezzo di vendita.

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Dirigente Responsabile del Servizio.

ART. 12 Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione compresa la tassa di registrazione, faranno carico al Concessionario, senza diritto di rivalsa.

ART. 13 Privacy

Con la firma della presente Convenzione, ognuna delle Parti si dà reciprocamente atto che i dati personali forniti dall'altra parte saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n.196/03), e consente al relativo trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Sperate.

ART. 14
Norme finali

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE

IL CONCESSIONARIO